

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 29 maggio 1996, prot. n. 1742/1.3.18

Elezioni politiche del 1996. Trattamento economico dei lavoratori componenti i seggi elettorali. Parere.

Codesta Provincia ha chiesto, con la nota a margine, di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine al trattamento economico da erogare nei confronti dei dipendenti che siano stati impegnati ai seggi elettorali.

In particolare, con riferimento all'ipotesi in cui il dipendente non fruisca del riposo compensativo, si chiede se per le giornate corrispondenti debba essergli erogato il compenso per lavoro straordinario.

L'art. 1 della L. 29.01.1992, n. 69 prevede che i lavoratori impegnati nei seggi elettorali "hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

Poiché la norma non prevede l'erogazione del compenso per lavoro straordinario, bensì di "specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione", si ritiene che la stessa debba essere interpretata nel senso che, oltre alla normale retribuzione mensile, debba essere corrisposta al lavoratore l'ordinaria retribuzione (senza alcuna maggiorazione) corrispondente alle giornate di riposo compensativo non fruito.

Si ritiene inoltre di dover aggiungere che la scelta tra retribuzione e riposo compensativo dovrà essere effettuata tenendo conto delle esigenze di servizio. Ciò comporta che l'ente potrà differire la fruizione del riposo compensativo richiesto dal dipendente, ma non oltre il bimestre successivo, così come previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 268 del 1987. Trascorso tale periodo l'ente dovrà quindi liquidare le giornate di riposo non fruito con le modalità sopradescritte.